



NORMATIVA PRASSI

Il contratto di prestazione occasionale nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento

L'INPS ha illustrato le novità normative introdotte dal **Decreto Lavoro** (D.L. n. 48/2023) nei settori dei **congressi**, delle **fiere**, degli **eventi**, degli **stabilimenti** e dei **parchi divertimento** per quel che riguarda il contratto di **prestazione occasionale**.

In particolare, l'articolo 37 del D.L. n. 48/2023, modificando l'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, ha introdotto un nuovo regime per gli utilizzatori che operano nei settori sopra citati, che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori a tempo indeterminato: a decorrere dall'**anno civile 2023** (1° gennaio – 31 dicembre) questi soggetti possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi **fino a 15.000 euro** nei confronti della totalità dei prestatori.

Inoltre, l'INPS comunica che, per effetto dell'entrata in vigore della novella normativa di cui al citato articolo 37 del Decreto Lavoro, il servizio dell'Istituto "Contratto di prestazione occasionale" sarà implementato con la nuova classificazione "aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento", selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici **Ateco2007** indicati nella circolare in commento. La nuova funzionalità sarà disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.

Nel caso in cui l'utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento sia già registrato nel servizio "Contratto di prestazione occasionale", l'aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso. Qualora l'utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell'anno civile. Analogamente, nel caso risulti che la classificazione nella sezione delle "aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento" non sia più conforme al codice Ateco2007 indicato al precedente paragrafo 2, l'utilizzatore non avrà più accesso alla sezione, ma dovrà riclassificarsi in un'altra sezione in relazione all'attività economica svolta. In tale caso, qualora nel corso dell'anno civile sia stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro erogabili, quale compenso complessivo nei confronti della totalità dei prestatori, non sarà possibile l'inserimento di ulteriori prestazioni di lavoro occasionale per il medesimo periodo.

Riferimenti

INPS, circolare 3 agosto 2023, n. 75

Gli effetti della sospensione del RdC e la presentazione della domanda di AUU per i figli carico

L'INPS è intervenuto di nuovo sul tema degli effetti della sospensione del **Reddito di cittadinanza** (RDC) per i nuclei familiari con figli maggiorenni e l'eventuale presentazione



NORMATIVA

della domanda per fruire dell'**Assegno unico e universale** (AUU) per i figli carico. Infatti, i nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 230/2021, pur essendo sospesi dalla fruizione di **RDC**, non cessano anche dal diritto alla prestazione familiare di cui deve essere garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, fermi restando i requisiti di legge.

In pratica, la domanda di RDC già presentata costituisce titolo anche per la percezione della quota eventualmente spettante per la prestazione **AUU** erogata unitamente alla prima misura (articolo 7, comma 2, D.Lgs. n. 230/2021). A tale fine, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti in capo agli utenti, sono state richieste le sole integrazioni di informazioni necessarie acquisite dall'INPS mediante i modelli "**AU-COM**".

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di RDC già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel comma 313 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 e riguarda, tra l'altro, i nuclei che includono **figli maggiorenni**, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell'assegno unico e universale anche dopo la sospensione del RDC.

Si tratta, in particolare, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle condizioni di: frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolgere un tirocinio ovvero esercitare un'attività lavorativa e possedere un reddito complessivo **non superiore a 8.000 euro**; essere registrati come **disoccupati** e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolgere il **servizio civile universale**. Per questi nuclei familiari, l'integrazione AUU su RDC relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall'INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data **27 agosto** con le ordinarie modalità di accredito del Reddito di cittadinanza, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

Con riferimento alle mensilità successive, occorre distinguere l'ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata. Nel primo caso, infatti, l'INPS provvederà a liquidare sulla carta RDC le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione.

Nel secondo caso, invece, l'INPS garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di **febbraio 2024**.

Riferimenti

INPS, messaggio 7 luglio 2023, n. 2896

Le indicazioni per la compilazione del nuovo modello OT23 2024

L'INAIL ha pubblicato nel sito istituzionale il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2024 (allegato 1 alla nota in commento), in relazione agli interventi per la prevenzione e la **tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** adottati dalle aziende nel corso del 2023, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

NORMATIVA

Gli interventi inclusi nel nuovo **OT23 2024** riproducono sostanzialmente quelli presenti nei modelli del precedente biennio con alcune variazioni rese necessarie per intervenute modifiche delle disposizioni legislative e per migliorare la comprensione del testo. Inoltre, è stata aggiornata la documentazione probante ai fini dell'attestazione del corretto adempimento degli interventi da parte delle aziende, utile anche nel contesto della verifica tecnica da parte dell'INAIL.

In particolare, si segnala tra le altre novità, che sono stati eliminati gli interventi **C-2.1** e **E-14**, mentre sono stati modificati nella SEZIONE A **Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)** - Sottosezione A-3 **Sicurezza macchine e trattori**: Intervento A-3.2, intervento A-3.4, intervento A-3.5, intervento A-3.6; nella Sottosezione A-5 **Prevenzione dei rischi da punture di insetto**: Intervento A-5.1 (P); nella SEZIONE B **Prevenzione del rischio stradale**: Intervento B-1, intervento B-10; nella SEZIONE C **Prevenzione delle malattie professionali** - Sottosezione **C-1 Prevenzione del rischio rumore**: Intervento C-1.1 (P), Intervento C-1.2; **Sottosezione C-2 Prevenzione del rischio chimico**: intervento C-2.1; **SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione**: Intervento D-3; **SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative**: Intervento E-3, Intervento E-4, Intervento E-5, Intervento E-16; **SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI**: Intervento F-2, Intervento F-6, Intervento F-7.

Per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell'INAIL, entro il termine del **29 febbraio 2024**, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

Riferimenti

INAIL, nota 3 agosto 2023, n. 8349

Ripresa dei versamenti sospesi Ischia: istruzioni operative dall'INPS

L'INPS illustra le modalità, per ciascuna Gestione previdenziale, con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di **Ischia** il giorno 26 novembre 2022. Si tratta dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo **dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023**, per i soggetti che, alla predetta data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, o la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. Per i **datori di lavoro con dipendenti**, il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato con il modello "F24" in unica soluzione **entro il 16 settembre 2023** o mediante rateizzazione fino a un **massimo di 60 rate mensili** di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si ricorda che, in caso di rateizzazione, per tutte le Gestioni previdenziali l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a **50 euro** e il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il contribuente deve compilare la "Sezione INPS" del **modello "F24"** utilizzando il codice contributo **"DSOS"** ed esponendo la matricola datoriale seguita dal codice **"N980"** attribuito alla sospensione contributiva con la circolare n. 36/2023.

Se il pagamento avviene in forma integrale deve essere compilata una riga per ogni mese di competenza e indicato il relativo importo versato. Se il pagamento avviene in forma rateale



NORMATIVA

si deve indicare il periodo complessivo (periodo dal 11/2022 – periodo al 05/2023). Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per rateazioni ordinarie già concesse dall'Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, deve essere utilizzata la consueta causale contributo **"RC01"**.

Riguardo ai **datori di lavoro domestico**, nell'arco temporale interessato dalla sospensione sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023. Pertanto, i datori di lavoro domestico che intendono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale dell'INPS mentre, in caso di rateizzazione, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello "F24", compilando la "Sezione INPS" con il codice **"DOM1"**. In questa seconda ipotesi, devono essere comunicati gli importi oggetto di sospensione, distinti per trimestre e anno, utilizzando la funzione di comunicazione bidirezionale presente nel "Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)", entro il 16 settembre 2023. Infine, nel messaggio in commento, vengono fornite le istruzioni contabili relative agli eventi amministrativi in questione.

Riferimenti

INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2854